

Regolamento
concernente l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi
dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore¹
 (del 27 gennaio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 del 25 gennaio 2021 (di seguito legge),²

decreta:

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 1 I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato:

- a) stipulare il contratto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- b) nominare un gruppo consultivo per i compiti di cui all'art. 7 della legge;³
- c) aggiornare i settori beneficiari;
- d) definire le percentuali d'aiuto e i contributi massimi ai sensi dell'art. 6 e 6^{bis} della legge.⁴

Competenze della Divisione dell'economia

Art. 2 I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia:

- a) stipulare l'accordo con la cooperativa di fideiussione CFSud per la gestione amministrativa delle fideiussioni;
- b) definire tramite direttiva i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere;
- c) presiedere il gruppo consultivo.

Competenze dell'Ufficio per lo sviluppo economico e dell'Ufficio dell'amministrazione e del controlling

Art. 3 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio per lo sviluppo economico e all'Ufficio dell'amministrazione e del controlling:

- a) gestire il processo di valutazione delle misure a favore dei casi di rigore e istruire il relativo incarto;
- b) decidere le misure a favore dei casi di rigore;
- c) inoltrare le decisioni concernenti le fideiussioni alla CFSud per la loro gestione amministrativa;
- d) erogare i fondi per le misure a favore dei casi di rigore;
- e) gestire una banca dati delle imprese sostenute;
- f) monitorare il rispetto delle limitazioni di impiego tramite autocertificazioni e controlli a campione;
- g) comminare le sanzioni previste per infrazioni all'art. 12 cpv. 1 della legge.⁵

Criteri e condizioni

Art. 3a⁶ 1I criteri da rispettare e le condizioni di sostegno per i casi di rigore finanziati da Confederazione e Cantone, per quanto non stabilito a livello federale, sono regolati dal presente regolamento.⁷

2I criteri da rispettare e le condizioni di sostegno per i casi di rigore finanziati interamente dalla Confederazione sono regolati dalle norme federali.

Settori beneficiari

(art. 3 cpv. 1 lett. a legge)⁸

¹ Titolo modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

² Ingresso modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

³ Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

⁴ Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

⁵ Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

⁶ Art. introdotto dal DE 3.3.2021; in vigore dal 5.3.2021 - BU 2021, 83.

⁷ Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

⁸ Nota marginale modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

Art. 4⁹ 1Possono beneficiare dell'aiuto per i casi di rigore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della legge le imprese che non sono state oggetto di una decisione di chiusura a partire dal 1° novembre 2020 e che sono attive in uno dei seguenti settori:

- eventi, manifestazioni e intrattenimento;
- viaggi, trasporti terrestri non regolari;
- servizi di alloggio, limitatamente al turismo degli affari e alle strutture senza servizi di ristorazione;
- organizzazione di convegni e fiere;
- lavanderie.¹⁰

²Per essere considerate casi di rigore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della legge, le imprese devono generare almeno il 66% della loro cifra d'affari annuale in relazione ai settori elencati al cpv. 1 o in relazione ai settori oggetto di chiusura.¹¹

³I settori di un'impresa, chiaramente delimitati mediante una contabilità per settore, che corrispondono a un settore chiuso per ordine delle autorità a partire dal 1° novembre 2020 per almeno 40 giorni e che dimostrano, in 12 mesi consecutivi tra gennaio 2020 e giugno 2021, d'aver perso nei settori chiusi almeno il 40% della cifra d'affari rispetto alla media degli anni 2018 e 2019, possono beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'art. 3 lett. a della legge limitatamente ai settori chiusi, a condizione che l'impresa non sia stata in grado di coprire i costi fissi dei settori chiusi.¹²

Chiusura per ordine dell'autorità

(art. 3 cpv. 1 lett. b legge)¹³

Art. 5 ¹Non è considerata chiusa per ordine dell'autorità l'impresa che prima di marzo 2020 generava oltre il 66% della cifra d'affari con il commercio online o l'impresa che nel periodo di chiusura ordinata è stata in grado di coprire i costi fissi con i ricavi provenienti segnatamente da forme alternative di vendita o da altri ricavi, al netto dei costi variabili effettivi.

²La verifica di cui al cpv. 1 è attestata dall'impresa tramite autocertificazione.

Percentuali d'aiuto e cifre massime

Art. 6 ¹Le percentuali e le soglie di cui agli art. 6 e 6^{bis} della legge sono determinate nell'allegato 1.¹⁴

²Le imprese attive contemporaneamente in più settori beneficiano delle rispettive percentuali. La somma degli aiuti per i singoli settori non può superare il contributo massimo previsto dal settore beneficiario con il limite più alto.

³Per essere considerati singoli settori ai sensi del cpv. 2 essi devono generare ciascuno almeno il 20% della cifra d'affari complessiva.

⁴Percentuali aggiuntive per settori specifici sono determinate nell'allegato 2. Le imprese dei settori elencati nell'allegato 2 sono tenute a comprovare, tramite un'autocertificazione specifica, la necessità di un contributo supplementare.¹⁵

Gruppo consultivo

Art. 7 Il gruppo consultivo è composto al massimo da 7 membri, incluso il presidente.

Informazioni sulla procedura

Art. 8 Le informazioni sulla procedura relativa ai casi di rigore sono pubblicate nel sito internet del Cantone.

Procedura agevolata

Art. 9 Le imprese con una cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi che sono state chiuse per ordine dell'autorità federale o cantonale per almeno 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020 e che dispongono di un rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2018 e/o 2019, beneficiano di una procedura agevolata, che prevede:¹⁶

- a) l'attestazione del rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autocertificazione;

⁹ Art. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

¹⁰ Cpv. modificato dal DE 10.3.2021; in vigore dal 12.3.2021 - BU 2021, 87.

¹¹ Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

¹² Cpv. introdotto dal DE 3.3.2021; in vigore dal 5.3.2021 - BU 2021, 83.

¹³ Nota marginale modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

¹⁴ Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

¹⁵ Cpv. introdotto dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.

¹⁶ Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

- b) l'inoltrato, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, della richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell'art 15 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020, entro il 15 ottobre 2021. Le richieste relative alle percentuali aggiuntive introdotte nell'allegato 2 con la modifica del 22 dicembre 2021 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2022 secondo le indicazioni fornite dalla Divisione dell'economia.¹⁷

Procedura ordinaria

Art. 10 Le imprese con una cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi di cui all'art. 4, devono:¹⁸

- attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autocertificazione;
- rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR che effettuerà le verifiche secondo le direttive emanate dalla Divisione dell'economia;
- inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell'art 15 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020, entro il 15 ottobre 2021. Le richieste relative alle percentuali aggiuntive introdotte nell'allegato 2 con la modifica del 22 dicembre 2021 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2022 secondo le indicazioni fornite dalla Divisione dell'economia.¹⁹

Procedura per imprese con cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi

Art. 10a²⁰ Le imprese con una cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi devono:

- attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo di autocertificazione;
- rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR, che effettuerà le verifiche previste dall'ordinanza federale secondo le direttive emanate dalla Divisione dell'economia;
- inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, entro il 15 ottobre 2021.²¹

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.²²

Pubblicato nel BU **2021**, 49.

Allegato 1²³
(art. 6)

Percentuale della cifra d'affari considerata per il sostegno e importo massimo

Settore	Contributi a fondo perso		Fideiussione	
	% della cifra d'affari media annua 2018/2019	Limite massimo del contributo in franchi	% della cifra d'affari media annua 2018/2019	Limite massimo della fideiussione in franchi
Ristorazione e bar	10	450'000	15	650'000
Discoteche e sale da ballo	10	450'000	15	650'000

¹⁷ Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU 2021, 155 e 252.

¹⁸ Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

¹⁹ Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU 2021, 155 e 252.

²⁰ Art. introdotto dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.

²¹ Lett. modificata dal R 18.8.2021; in vigore dal 24.8.2021 - BU 2021, 252; precedente modifica: BU 2021, 155.

²² Entrata in vigore: 29 gennaio 2021 - BU 2021, 49.

²³ Allegato modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155; precedenti modifiche: BU 2021, 87 e 123.

Negozi (compresi baracconisti), mercati all'aperto (tranne alimentare)	6	320'000	11	520'000
Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento	10	450'000	15	650'000
Organizzazione di convegni e fiere	13	550'000	18	750'000
Agenzie di viaggio	10	450'000	15	650'000
Trasporti terrestri non regolari	20	750'000	25	1'000'000
Servizi di alloggio (turismo degli affari e strutture senza ristorazione)	13	550'000	18	750'000
Lavanderie	10	450'000	15	650'000
Fornitori I (servizi di catering, fornitura e noleggio di infrastrutture / materiale / macchinari, produzione di bevande, altre attività professionali)	10	450'000	15	650'000
Fornitori II (commercio interaziendale)	6	320'000	11	520'000
Ristoranti e bar che raggiungono i 40 giorni di chiusura ordinata dal 1° novembre 2020 solo a partire dal 19 aprile 2021	5	250'000	10	500'000
Commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli	1	50'000	5	250'000

Allegato 2²⁴
(art. 6)

Percentuale aggiuntiva

Settore	Contributi a fondo perso	
	% supplementare rispetto all'allegato 1	Nuovo limite massimo in franchi
Ristorazione e bar senza chiusura stagionale, discoteche e sale da ballo	3	550'000
Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento	3	550'000
Discoteche e sale da ballo	2	650'000

²⁴ Allegato modificato dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedente modifica: BU 2021, 155.